

COMUNITA' MONTANA "MONTI LATTARI" – Statuto approvato dal Consiglio Generale con deliberazione n.22 – dell' 11/12/2009

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Denominazione, natura giuridica e sede

1. La Comunità Montana "Monti Lattari", ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge Regionale 30 settembre 2008, n. 12, come modificata dalla L.R. 20/2008, è costituita dai seguenti Comuni: Agerola (NA), Casola di Napoli (NA), Corbara (SA), Lettere (NA), Pimonte (NA), Sant'Egidio del Monte Albino (SA), Scala (SA), Tramonti (SA).
2. Ha sede legale nel Comune di Tramonti (SA) alla Via Municipio, 11/B e sede operativa nel Comune di Agerola (NA).
3. E' Ente Locale, costituito da Comuni montani e parzialmente montani, ai sensi del 1° comma dell'art. 27 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
4. E' disciplinata dai principi fissati dalla Costituzione Italiana, dalle leggi generali della Repubblica con particolare riguardo alle leggi 3.12.71, n. 1102 e 23.3.1981, n. 93; alla legge 31.1.1994, n. 97; agli artt. 27, 28 e 29 del D. Lgs. 267/2000 e sue modificazioni ed integrazioni; dalla legge regionale 30 settembre 2008, n. 12, e ss.mm.ii., e dalle norme del presente Statuto.

Art. 2

Segni distintivi

1. La Comunità Montana ha un proprio stemma ed un proprio gonfalone.
2. Il regolamento disciplina l'uso dello stemma e del gonfalone, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad Enti od Associazioni, operanti nel territorio della Comunità Montana e le relative modalità.

Art.3

Finalità

1. La Comunità Montana cura gli interessi della propria comunità e ne promuove lo sviluppo. Essa pone come proprie priorità istituzionali le seguenti finalità:
 - a) Lo sviluppo delle attività turistiche ed agrituristiche e la valorizzazione del patrimonio montano;
 - b) la tutela, la promozione e lo sviluppo dell'artigianato e delle piccole imprese, favorendo l'associazionismo e la cooperazione per consentire una vasta collocazione dei prodotti locali;
 - c) nell'ambito dei piani di sviluppo e dei programmi, la conservazione e difesa dell'ambiente, al fine di un coerente sviluppo delle attività turistiche;
 - d) la tutela del patrimonio storico, culturale, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività;
 - e) la gestione in forma associata dei servizi comunali.

Art. 4

Funzioni

La Comunità Montana:

- ◆ adotta la programmazione come metodo democratico di governo;
- ◆ assicura la trasparenza dell'attività amministrativa informata a criteri di economicità, efficienza, efficacia e pubblicità;
- ◆ garantisce un uso sociale del patrimonio montano;
- ◆ sottopone a valutazione di compatibilità sociale ed ambientale il proprio operato;
- ◆ verifica lo stato del territorio e della comunità al fine di favorirne il corretto equilibrio e sviluppo e per prevenire forme di degrado e di disgregazione.

Nell'ambito delle suesposte finalità, la Comunità montana svolge le funzioni direttamente attribuite da leggi statali e regionali, nonché gli interventi per la montagna stabiliti dall'Unione Europea.

1. Svolge, altresì, le funzioni delegate dai Comuni, dalle Province e dalla Regione, in particolare:
 - a. Le funzioni di difesa del suolo e dell'ambiente. A tal fine realizza opere pubbliche e di bonifica montana atte a prevenire fenomeni di alterazione naturale del suolo e danni al patrimonio boschivo;
 - b. attraverso l'attuazione dei piani pluriennali di sviluppo, dei programmi annuali operativi e di progetti integrati di intervento speciale per la montagna e nel quadro della programmazione di

sviluppo provinciale e regionale, promuove lo sviluppo socio-economico del proprio territorio, persegue l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane, anche garantendo, d'intesa con altri enti operanti sul territorio, adeguati servizi capaci di incidere positivamente sulla qualità della vita.

- c. concorre, nell'ambito della legislazione vigente, alla valorizzazione della cultura locale e favorisce l'elevazione culturale e professionale delle popolazioni montane.

La Comunità Montana esercita le funzioni amministrative ad essa delegate dai Comuni di riferimento ai fini dell'esercizio in forma associata. Esercita, altresì, ogni altra funzione conferita dalle Province e dalla Regione, in particolare quelle di cui alla legge regionale 4 novembre 1998, n. 17.

2. La Comunità Montana in particolare:

- a. gestisce gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla normativa dell'Unione Europea e dalle leggi nazionali e regionali;
- b. esercita le funzioni ed i servizi comunali ad essa delegati che i Comuni sono tenuti o decidono di esercitare in forma associata;
- c. promuove, coordina ed indirizza l'attività degli Enti pubblici operanti sul territorio al fine di un corretto e razionale uso delle risorse e ne orienta gli interventi in direzione di un ordinato processo di sviluppo delle comunità locali, nel rispetto delle vocazioni naturali del territorio;
- d. promuove, nell'ambito del suo territorio, d'intesa con i Comuni ed altri Enti interessati, la gestione del patrimonio forestale, mediante apposite convenzioni tra i proprietari, con il godimento dei benefici, di cui al 1° comma dell'art. 9 della Legge 97/94;
- e. individua le produzioni tipiche e le lavorazioni dell'artigianato artistico e tipico del territorio e concorre alla loro promozione e sviluppo;
- f. gestisce il Sistema Bibliotecario, archivistico e museale comprensoriale;
- g. promuove la ricerca e lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabili;
- h. partecipa al sistema della promozione e valorizzazione dell'economia turistica;
- i. promuove, al fine di consentire la crescita del comprensorio, lo scambio di esperienze professionali, economiche, sociali, culturali, con altre realtà;
- j. può sopperire alla mancanza di mezzi, strutture e personale dei singoli Comuni dell'ambito, nell'ottica dell'efficienza, economicità e della produttività dei servizi, esercitando funzioni in materia di polizia amministrativa e locale; gestione dei rifiuti; gestione del trasporto pubblico locale e scolastico; valorizzazione e promozione dei beni culturali, ambientali, storici ed artistici; valorizzazione del patrimonio boschivo e del demanio pubblico in genere; nonché ogni altra funzione, competenze ed attività ritenute rilevanti per la crescita economica e sociale della collettività e del territorio dei Comuni dell'ambito comunitario.

3. Può svolgere, altresì, le seguenti funzioni anche nei Comuni già facenti parte delle preesistenti Comunità Montane e non più inclusi nelle nuove perimetrazioni, in analogia a quanto previsto all'art. 25 della L.R. 12/08:

- k. in materia di protezione civile:
 - a. interventi in caso di calamità naturali;
 - b. servizio di monitoraggio del territorio, segnatamente al dissesto idrogeologico;
 - c. coordinamento sovracomunale, anche interprovinciale, del servizio di protezione civile locale.
- l. in materia di agricoltura:
 - a. gestione delle calamità naturali in agricoltura (L. 102/04);
 - b. lotta fitosanitaria obbligatoria (L.R. n. 4/2002);
 - c. conservazione, manutenzione e ripristino paesaggio culturale.
- m. in materia di ambiente:
 - a. promozione e gestione del "Certificato Verde";
 - b. raccolta biomassa e promozione dell'utilizzazione ai fini energetici.
- n. in materia di patrimonio forestale:
 - a. promozione della gestione forestale sostenibile e della multifunzionalità delle foreste;
 - b. sviluppo delle filiere del legno derivato dalle foreste e dall'arboricoltura;
 - c. promozione della crescita delle imprese e degli addetti forestali.
- i) in materia di formazione:
 - a. attività di promozione e formazione in tutti i settori di competenza delle Comunità Montane.

Art. 5

Lo Statuto ed i Regolamenti

1. La Comunità Montana ha autonomia statutaria, regolamentare e amministrativa. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'ordinamento della Comunità Montana, alle quali devono conformarsi tutti gli atti normativi subordinati.
2. Lo statuto è approvato dal Consiglio Generale della Comunità Montana, su proposta del presidente, con il voto favorevole dei due terzi dei componenti.
3. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Generale.
4. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle modifiche statutarie. La proposta di modifica dello statuto può essere discussa dal Consiglio Generale solo se presentata da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri assegnati.
5. La proposta di abrogazione totale o parziale dello Statuto non può essere deliberata se non è contestualmente accompagnata dalla proposta di un nuovo testo che sostituisca quello che si intende abrogare.
6. Lo statuto, approvato con le modalità di cui al comma 2, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, affisso all'Albo Pretorio della Comunità Montana per 30 giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.
7. Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio della Comunità Montana.
8. La Comunità Montana emana regolamenti nelle materie previste dalla Legge e dal presente Statuto e può emanare regolamenti in generale nelle materie di propria competenza.
9. I Regolamenti sono approvati dal Consiglio a maggioranza assoluta dei propri componenti, con esclusione di quelli individuati da specifica legge nella competenza di altro organismo.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DELLA COMUNITA' MONTANA

ART.6

Gli organi Istituzionali

1. Gli organi della Comunità Montana sono:
 - o il Consiglio Generale;
 - o la Giunta Esecutiva;
 - o il Presidente della Comunità Montana.

Art.7

Composizione del Consiglio generale

1. Il Consiglio Generale è composto dai Sindaci dei Comuni partecipanti o da loro delegati, scelti dai Sindaci tra gli Assessori ed i Consiglieri dei rispettivi Comuni.
2. L'atto di delega del Sindaco deve contenere i requisiti essenziali dell'atto formale (dati del soggetto delegante, dati del soggetto delegato, la data, la firma del delegante, copia valido documento di riconoscimento del delegante, la specificazione se trattasi di delega per una determinata seduta consiliare o se trattasi di delega permanente, il numero di protocollo generale del Comune rappresentato). L'atto di delega, contenente tutto quanto sopra indicato, dovrà essere consegnato al protocollo della Comunità Montana e copia potrà essere presentata direttamente in Consiglio Generale. In assenza, anche di uno, dei requisiti sopra richiesti il Consigliere delegato non potrà partecipare al Consiglio Generale.
3. I delegati dei Sindaci, qualora sono chiamati a rappresentare il proprio Comune in maniera permanente, possono essere individuati quali Presidente e/o Assessori e partecipare ai lavori dell'organo esecutivo.
4. Nei casi diversi dal comma 3° del presente articolo, il Sindaco di un Comune dell'ambito comunitario, impossibilitato a partecipare ai lavori di una seduta consiliare, può delegare un Consigliere del proprio Comune con un atto che contenga tutti i requisiti previsti dal comma 2 del presente articolo.

Art. 8

Durata del Consiglio Generale

1. Il Consiglio generale della Comunità Montana nella prima riunione è presieduto dal Consigliere più anziano di età.
2. Il Consiglio generale dura in carica cinque anni con decorrenza dalla data di insediamento.

3. In caso di rinnovo dei Consigli comunali di almeno la metà dei Comuni partecipanti si procede all'integrale rinnovo del Consiglio generale.
4. I rappresentanti dei Comuni, se scelti fra i Consiglieri comunali, perdono tale qualità quando perdono la qualità di Consigliere comunale per qualsiasi causa. In tale caso i relativi Comuni procedono entro trenta giorni alla individuazione di un nuovo rappresentante.
5. Il Consiglio generale esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio, il Presidente e la giunta, decaduti per effetto della scadenza del consiglio, restano in carica fino alla nomina dei successori da effettuarsi nella prima seduta del rinnovato consiglio generale.

Art. 9

Il funzionamento del Consiglio Generale

1. Il funzionamento del Consiglio generale è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Il Consiglio della Comunità Montana deve essere convocato dal Presidente uscente del Consiglio generale entro e non oltre i dieci giorni dal ricevimento degli atti di cui al comma 3 dell'articolo precedente.
3. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e d'urgenza di prima e seconda convocazione.
4. Le sessioni ordinarie sono convocate nei modi previsti dallo statuto e dal regolamento, ogni qualvolta il Presidente del Consiglio lo ritenga opportuno, ovvero quando ne faccia esplicita richiesta 1/5 dei Consiglieri assegnati.
5. Gli avvisi di convocazione del Consiglio generale, contenenti l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, nonché gli argomenti da trattare, debbono essere spediti ai Consiglieri, con raccomandata A/R o notificati da personale dell'Ente o tramite telegramma o posta elettronica certificata, almeno cinque giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza, il termine è ridotto a 24 ore e l'avviso viene inoltrato con uno dei seguenti strumenti: telegramma, fax, e.mail certificata o s.m.s.
6. L'avviso di convocazione può recare l'indicazione del giorno della seconda convocazione, nel caso la prima non possa tenersi per mancanza di numero legale. La seconda convocazione può aver luogo anche il giorno successivo alla prima.
7. E' di seconda convocazione l'adunanza che segue, per ogni argomento, scritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale o, per gli affari non trattati nella prima, iniziata con il numero legale dei presenti ed interrotta nel suo caso per essere venuto meno il quorum previsto.
8. Il Consiglio Generale si riunisce nelle sedi di Tramonti ed Agerola.
9. Il Presidente della Comunità montana, sentito il parere della conferenza dei Capigruppo, può disporre che la riunione del Consiglio generale si svolga in altre sedi.

Art. 10

Pubblicità delle sedute, modalità di voto e di assunzione delle deliberazioni

Le riunioni del Consiglio Generale della Comunità Montana sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento e dalla Legge.

Le votazioni hanno luogo con voto palese, salvo i casi previsti dal Regolamento.

Le votazioni riguardanti persone, tranne l'elezione del Presidente della Comunità Montana, del vice Presidente e degli Assessori, sono in ogni caso a scrutinio segreto.

Il Consiglio generale delibera in seduta di prima convocazione con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati, a maggioranza assoluta dei votanti, salvo diverse disposizioni di legge o dello Statuto.

In seconda convocazione, per la validità della seduta, è necessaria la presenza di almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati, salvo che la legge o lo Statuto, per la materia da trattare, non richiedano la presenza di una diversa maggioranza.

L'istruttoria, la documentazione delle proposte di deliberazione e il deposito degli atti sono curati dai responsabili di area, servizio, unità organizzativa - ufficio.

Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la Segreteria della Comunità Montana 3 giorni prima della data della seduta consiliare, completi, ove necessario, dei pareri previsti per legge.

I Consiglieri hanno diritto di prendere visione di tali atti e dei precedenti verbali consiliari.

Art.11

Competenze ed attribuzioni del Consiglio Generale

1. Il Consiglio generale della Comunità Montana determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Ente e ne controlla l'attuazione; esercita le potestà regolamentari; adotta gli atti attribuiti dalla legge ed adempie alle funzioni proprie, conferite e delegate.
2. Le competenze del Consiglio generale sono determinate dalla Legge e dal presente Statuto.
3. Il Consiglio generale elegge, nel proprio seno, il Presidente della Comunità Montana, la Giunta Esecutiva ed il Presidente del Consiglio con le modalità stabilite dal presente Statuto.
4. Il Consiglio generale delibera i seguenti atti fondamentali:
 - a. lo statuto ed i regolamenti, ad esclusione di quelli concernenti l'ordinamento degli uffici e dei servizi, di competenza della Giunta, per il quale esprime solo i criteri direttivi e quelli relativi all'organizzazione della tecnostruttura;
 - b. il piano pluriennale per lo sviluppo socio-economico, i suoi aggiornamenti con le indicazioni urbanistiche relative, i programmi pluriennali di opere e interventi ed i programmi annuali operativi di attuazione;
 - c. i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
 - d. i conti consuntivi;
 - e. qualsiasi decisione in tema di esercizio associato di funzioni comunali comprese le eventuali convenzioni con altre amministrazioni pubbliche per la costituzione e la modificazione di altre forme associative, compresi gli accordi di programma;
 - f. le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - g. gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio generale o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta o dei funzionari;
 - h. gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservati dalla legge;
 - i. la contrazione di mutui e i relativi piani finanziari non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio;
 - l. l'emissione di prestiti obbligazionari.
5. Le deliberazioni di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dagli altri organi della Comunità Montana salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio che possono essere assunte dalla Giunta e sono sottoposte a ratifica del Consiglio generale nella sua prima seduta, da tenersi entro sessanta giorni, a pena di decadenza.
6. E', altresì, di competenza del Consiglio generale la nomina dei componenti delle commissioni consiliari.

Art. 12

Il Presidente del Consiglio Generale

1. E' istituita la figura del Presidente del Consiglio generale.
2. Il Presidente del Consiglio generale è eletto dal Consiglio generale a votazione segreta, a maggioranza dei Consiglieri assegnati. Se dopo due scrutini il candidato non ottiene la maggioranza prevista, nella terza votazione, da tenersi entro quindici giorni, è sufficiente la maggioranza dei Consiglieri presenti.
3. Il Presidente del Consiglio, entro cinque giorni dalla richiesta del Presidente della Comunità Montana, convoca il Consiglio generale e lo presiede.
4. Il Presidente della Comunità Montana può in qualsiasi momento richiedere al Presidente del Consiglio la convocazione del Consiglio generale proponendo gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Qualora il Presidente del Consiglio generale non si adoperi per la convocazione, entro i successivi cinque giorni dalla richiesta, il Consiglio generale può essere convocato dal Presidente della Comunità Montana.
5. Il Presidente del Consiglio generale, in caso di temporaneo impedimento o assenza è sostituito, nella seduta consiliare, dal consigliere più anziano di età.
6. Al Presidente del Consiglio generale, per tutte le funzioni svolte, non spetta nessuna indennità e nessun onere aggiuntivo rispetto a quello previsto per i Consiglieri che partecipano alle sedute del Consiglio generale.

Art. 13

Revoca del Presidente del Consiglio Generale

1. Il Presidente del Consiglio generale può essere revocato con voto a maggioranza dei Consiglieri assegnati su mozione di sfiducia presentata da almeno 1/3 dei Consiglieri comunitari. Se la mozione è approvata dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati si procede nella stessa seduta alla nuova elezione.

Art.14

Gruppi consiliari e conferenza programmatica

1. I Consiglieri della Comunità Montana si costituiscono in gruppi politici, composti anche da un solo componente, purché si riconosca in un partito rappresentato nel Parlamento nazionale.
2. Il Presidente del Consiglio assicura ai gruppi politici idonee strutture ai fini dello svolgimento delle loro attività.
3. La dichiarazione di costituzione e di appartenenza ai gruppi deve essere fatta da ciascun Consigliere all'atto dell'insediamento. I Consiglieri, che non aderiscono a nessun gruppo, sono iscritti d'ufficio nel gruppo misto, al cui responsabile sono riconosciuti i diritti e le prerogative degli altri Capigruppo.
4. E' istituita la conferenza programmatica di tutti i gruppi politici degli otto Consigli comunali dell'ambito comunitario.
5. La conferenza programmatica si riunirà presso la sede dell'Ente montano ogni qualvolta lo riterrà opportuno e potrà proporre programmi, progetti e quant'altro riterrà, per una migliore definizione dei documenti programmatici relativi al piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed al programma annuale operativo di attuazione.
6. Alla conferenza potrà partecipare un rappresentante per ognuno dei gruppi politici degli otto Consigli comunali.
7. Ai componenti la conferenza programmatica non spetta nessuna indennità e nessun compenso e/o onere.
8. Il Presidente della Comunità Montana metterà a disposizione della conferenza ogni documento ed utile strumento ritenuto necessario per il buon espletamento dei lavori.

Art.15

Commissioni consiliari permanenti

Sono costituite le seguenti Commissioni Consiliari Permanenti:

- a) Territorio e Ambiente;
- b) Economia e Turismo;
- c) Servizi sociali e Attività culturali.

1. Le Commissioni consiliari hanno il compito di esaminare preventivamente le questioni di grande importanza del Consiglio e di esprimere su di esse il loro parere obbligatorio e non vincolante.
2. Possono, altresì, essere chiamate ad esprimere pareri su altre questioni che il Presidente del Consiglio, il Presidente della Giunta o la Giunta medesima ritengono di sottoporre loro.
3. Le Commissioni possono disporre proposte di deliberazioni e lavori preparatori per interventi in determinati settori.
4. Le minoranze saranno rappresentate nelle Commissioni.
5. Il regolamento disciplina l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
 - a) nomina del Presidente delle Commissioni;
 - b) procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi della Comunità;
 - c) forme per l'espressione di pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali, per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
 - d) metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazioni di proposte.
6. Per il funzionamento delle Commissioni Consiliari, il Presidente della Comunità Montana assicura idonee strutture e personale, d' intesa con i Presidenti delle singole Commissioni, e con la conferenza dei Presidenti di Gruppo.
7. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il Presidente della Comunità Montana, gli Assessori, il Segretario Generale, i dipendenti dell'Ente, organismi associativi e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche, per l'esame e la trattazione di specifici argomenti di interesse amministrativo.

8. Le Commissioni sono tenute a sentire il Presidente della Comunità Montana e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedono.
9. Alle richieste di informazioni e notizie da parte della Commissione non può essere opposto il segreto di ufficio, fatti salvi gli istituti sulla privacy e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi.
10. Il Consiglio Generale, su proposta del Presidente della Comunità Montana, della Giunta o di almeno un quinto dei Consiglieri, può costituire Commissioni di controllo e/o garanzia, anche a carattere d'inchiesta, per la trattazione di singoli casi e materie; la proposta deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. La Presidenza della Commissione è assegnata ad un esponente della minoranza.
11. Ai componenti le commissioni di cui al presente articolo non spetta nessuna indennità e nessun compenso e/o rimborso spese per l'espletamento dell'incarico.
12. Il Consiglio Generale, sulla base di sopravvenute e motivate esigenze, può istituire ulteriori Commissioni Consiliari permanenti.

Art.16

Commissioni temporanee o speciali

1. Il Consiglio, con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può costituire, nel suo seno, Commissioni temporanee o speciali su aspetti o episodi specifici dell'attività amministrativa della Comunità Montana. Alla Commissione temporanea o speciale è assegnato un termine entro il quale dovrà riferire al Consiglio, con relazione scritta.
2. Le minoranze sono rappresentate nelle Commissioni.
3. Il Consiglio determina, all'atto della costituzione, il numero dei componenti.

Art.17

Disposizioni relative ai Consiglieri

1. Ciascun Consigliere della Comunità Montana rappresenta il proprio Comune e l'intera Comunità senza alcun vincolo di mandato, ispirando la propria attività alla cura e alla tutela degli interessi generali della collettività.
2. La durata in carica dei Consiglieri è determinata dalla Legge Regionale n.12 del 30.9.2008 e ss.mm.ii. e dalle norme del presente Statuto.

Art.18

Diritti e poteri dei Consiglieri

1. I Consiglieri della Comunità Montana hanno il diritto di iniziativa per tutti gli atti che rientrano nella competenza del Consiglio e possono formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. Hanno, altresì, il diritto di ottenere dagli uffici della Comunità Montana, e da quelli di Enti, Aziende, Consorzi, Istituzioni e Società dipendenti o collegate, tutti gli atti, i documenti e le informazioni utili all'espletamento del mandato.
3. Il regolamento in materia di termini, di responsabilità del procedimento e di diritto di accesso ai documenti amministrativi disciplina modi e forme per l'attuazione di tali diritti.
4. Il Presidente può conferire ai Consiglieri della Comunità incarichi speciali concernenti materie e questioni specifiche. Per tali incarichi non spetta nessuna indennità e nessun compenso e/o rimborso spese.

Art.19

Doveri del Consigliere - Perdita della qualità di consigliere e relativa decadenza

1. I Consiglieri della Comunità Montana hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Generale nonché di mantenere, nei casi specificamente previsti dalla legge, il segreto di ufficio.
2. I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio, senza darne motivata comunicazione al Presidente o al Segretario generale dell'Ente o che cessano per qualsiasi motivo dal loro mandato di Consiglieri Comunali, sono dichiarati decaduti.
3. Tale decadenza è pronunciata dal Consiglio, su proposta del Presidente, o di ciascun Consigliere della Comunità Montana, decorso almeno il termine di dieci giorni dalla notifica all'interessato della proposta o dell'istanza di decadenza. Il Consigliere, nei cui confronti è proposto il provvedimento di decadenza, ha il diritto di presentare per iscritto entro dieci giorni dalla notifica e/o di esporre in sede consiliare le proprie ragioni giustificative. Il provvedimento di decadenza deve essere comunicato al Sindaco del Comune cui appartiene il Consigliere decaduto, perché provveda alla sostituzione. I consiglieri decaduti restano comunque in carica fino alla nomina dei successori.
4. In materia di ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità si applicano le norme di cui al titolo III, capo II, del decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii..

5. In ogni caso costituisce causa di ineleggibilità la sussistenza della condizione di dipendente della Comunità Montana o dei Comuni ad essa appartenenti.
6. Nei casi in cui allo scioglimento del Consiglio comunale consegua la nomina di un commissario straordinario, ai sensi del comma 3 dell'articolo 141 del decreto legislativo n. 267/2000, o nei casi di nomina della commissione straordinaria ai sensi dell'articolo 144 del medesimo decreto legislativo n. 267/2000, il commissario o il presidente della Commissione diviene automaticamente componente del Consiglio generale della Comunità Montana.
7. Nei casi in cui il Prefetto proceda, nelle more del perfezionamento delle procedure di scioglimento di cui al comma 4, alla nomina di un Commissario, il rappresentante del Comune interessato conserva la rappresentanza in seno al Consiglio generale sino alla nomina da parte del Presidente della Repubblica del Commissario straordinario o della Commissione straordinaria, di cui agli articoli 141 e 144 del decreto legislativo n. 267/2000.
8. L'accertamento delle cause e la conseguente eventuale dichiarazione di ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità sono esercitate dal Consiglio generale, nella seduta di insediamento di ciascun componente, e comunque nella prima seduta successiva al verificarsi delle stesse.

Art.20

Dimissioni del Consigliere

1. Il Consigliere, con delega permanente della Comunità Montana, che intende dimettersi dalla carica, deve presentare per iscritto le proprie dimissioni al protocollo dell'Ente comunitario e al proprio Comune
2. Le dimissioni irrevocabili diventano efficaci dalla loro presentazione.

Art.21

Il regolamento del Consiglio

1. Il Consiglio generale deve essere disciplinato da un apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. La stessa maggioranza di cui al precedente comma è richiesta anche per le successive modifiche del Regolamento.

Art. 22

Conferenza dei Sindaci

1. In ragione della natura di Ente locale, Unione di Comuni, allo scopo di favorire la gestione associata e la partecipazione delle amministrazioni comunali alla elaborazione delle scelte a valenza comunitaria, è istituita la conferenza dei Sindaci dei 26 Comuni facenti parte delle disciolte Comunità Montane Penisola Amalfitana e Penisola Sorrentina.
2. La conferenza è costituita dai Sindaci o loro delegati ed è presieduta dal Presidente della Comunità Montana.
3. La conferenza dei Sindaci è la sede per formulare proposte in merito alla programmazione degli interventi di cui alle leggi Regionali 11/96, 17/98, 8/2007 e ss.mm.ii..

Art. 23

Albo pretorio

1. La Comunità Montana ha due albi pretori per la pubblicazione presso la sede legale ed amministrativa e la sede istituzionale ed operativa delle deliberazioni, delle determinazioni, delle ordinanze e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. L'albo pretorio può essere anche elettronico e può prevedere diverse bacheche per la pubblicazione cartacea presso i Comuni dell' ente comunitario.

TITOLO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GIUNTA ED

AL PRESIDENTE DELLA COMUNITA' MONTANA

Art. 24

La Giunta Esecutiva

1. Il Consiglio generale elegge tra i propri componenti la Giunta Esecutiva.
2. La Giunta è composta, oltre che dal Presidente della Comunità Montana che la presiede, da due Assessori, di cui uno con funzioni di vice Presidente.
3. Qualora previsto dalla legge, il numero dei membri della Giunta Esecutiva può essere elevato dall'Assemblea, fermo restando il principio dell'invariabilità della spesa.
4. Al fine di dare consistenza e durata all'organo esecutivo dell'Ente e al fine di perseguire elevati livelli di economicità e funzionalità tesi allo sviluppo del territorio e della comunità possono essere eletti

alla carica di Presidente della Comunità Montana e alla carica di Assessore della Giunta Esecutiva, oltre ai Sindaci, i delegati dei Sindaci a rappresentare il proprio Comune in maniera permanente, come sancito all'articolo 8 comma 3 del presente statuto.

5. I componenti la Giunta Esecutiva conservano la qualità di componenti il Consiglio generale.
6. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio generale e che non rientrino tra le competenze, attribuite dalla legge o dallo statuto, al Presidente o ai dirigenti o ai funzionari responsabili. La Giunta collabora, altresì, con il Presidente nell'esecuzione degli atti e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio generale.
7. La Giunta Esecutiva impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

Art.25

Elezioni e requisiti

1. Il Presidente della Comunità Montana e la Giunta Esecutiva sono eletti dal Consiglio nella prima adunanza subito dopo la convalida dei Consiglieri, sulla base di un documento programmatico, da presentare al Segretario Generale dell'Ente almeno tre giorni prima della seduta nella quale è iscritta all'ordine del giorno l'elezione della Giunta Esecutiva, nel quale accanto agli indirizzi di politica amministrativa sia contenuto l'elenco nominativo degli Assessori, tra cui un vice Presidente.
2. Detto documento programmatico deve essere sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana e deve contenere la lista dei candidati alla carica di Presidente, di vice Presidente e di componente della Giunta. Il documento è illustrato al Consiglio dal candidato alla carica di Presidente.
3. L'elezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunità Montana. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede alla indizione di due successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro 30 giorni dalla convalida del Consiglio.
4. Analoga procedura si utilizza in caso di vacanza della carica di Presidente.
5. In caso di dimissioni del Presidente o della maggioranza degli Assessori, decade l'intera Giunta ed i 30 giorni decorrono dalla data di presentazione delle dimissioni. La sostituzione di uno o più componenti la Giunta avviene nella seduta del Consiglio immediatamente successiva al verificarsi della vacanza od alla presentazione delle dimissioni. Il Consiglio, su proposta del Presidente, provvede all'elezione mediante scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati nella prima votazione e con la maggioranza semplice nelle successive, da effettuarsi, comunque, nella stessa seduta.
6. Il Presidente della Comunità Montana, con proprio atto, assegna gli incarichi a ciascun Assessore, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile successiva.
7. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta Esecutiva ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, adottandi e adottati, affini entro il quarto grado del Presidente o di un altro componente della Giunta

Art.26

Il vice Presidente

1. Il vice Presidente della Comunità Montana esercita tutte le funzioni del Presidente della Comunità Montana in caso di sua assenza o impedimento.
2. In caso di assenza o impedimento a qualsiasi titolo del vice Presidente della Comunità Montana le funzioni sostitutive e vicarie del Presidente sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

Art.27

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente della Comunità Montana e dei componenti la Giunta Esecutiva

Le dimissioni, l'impedimento, la rimozione, la decadenza, la sospensione o il decesso del Presidente della Comunità Montana, o di un numero di componenti la Giunta Esecutiva, superiore alla metà, comportano la decadenza dell'organo esecutivo.

Nei casi di cui al comma 1, il Consiglio generale, convocato dal Presidente del Consiglio generale, procede entro trenta giorni alla nomina dei nuovi organi.

In caso di impedimento transitorio il Presidente della Comunità Montana è sostituito dal vice Presidente, se individuato, o dal componente la Giunta Esecutiva più anziano di età.

Negli altri casi di cui al comma 1, il Presidente, limitatamente alla rappresentanza legale ed agli atti di ordinaria amministrazione, rimane in carica fino alla nomina dei

nuovi organi.

Le dimissioni del Presidente sono presentate per iscritto al Segretario Generale che ne dispone l'acquisizione al protocollo e diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione e non necessitano di presa d'atto.

Le dimissioni degli Assessori sono presentate per iscritto al Segretario Generale che ne dispone l'acquisizione al protocollo, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

L'assenza ingiustificata a tre sedute della Giunta comporta la decadenza dell'Assessore, che viene dichiarata dal Consiglio sulla base di una proposta del Presidente della Comunità Montana o di ciascun Consigliere della Comunità nel primo Consiglio utile successivo. Nella stessa seduta si procede alla sostituzione dell'Assessore decaduto.

La decadenza dalla carica di Consigliere comporta automaticamente la decadenza da quella di componente della Giunta Esecutiva. Per la sostituzione si applica la procedura di cui al comma precedente.

Art.28

Revoca degli Assessori

1. Il Presidente della Comunità Montana può proporre al Consiglio la revoca di uno o più Assessori, sulla base di una richiesta motivata che contenga, altresì, l'indicazione dei sostituti.

Art.29

Responsabilità della Giunta Esecutiva e sfiducia costruttiva

1. Il Presidente della Comunità Montana e la Giunta Esecutiva sono responsabili dell'attività svolta di fronte al Consiglio.
2. Il voto contrario del Consiglio ad una o più proposte del Presidente della Comunità Montana o della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.
3. Il Presidente della Comunità Montana e la Giunta Esecutiva cessano dalla carica e dalle funzioni in presenza di una mozione di sfiducia costruttiva, presentata al Segretario Generale dell'Ente, sottoscritta e votata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri che compongono il Consiglio Generale.
4. La mozione di sfiducia costruttiva, oltre alle dichiarazioni programmatiche, deve indicare il nuovo Presidente della Comunità Montana e la nuova Giunta Esecutiva e va messa in discussione entro venti giorni dalla data di presentazione.

Art.30

Norme sul funzionamento della Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva è convocata e presieduta dal Presidente della Comunità Montana, che coordina e controlla anche l'attività degli Assessori.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione dell'organo stesso.
3. Alle sedute della Giunta Esecutiva partecipa il Segretario Generale dell'Ente.
4. L'istruttoria, la documentazione delle proposte di deliberazione e il deposito degli atti sono curate dai responsabili di area, servizio, unità organizzativa - ufficio.
5. La Giunta Esecutiva delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti.

Art.31

Il Presidente della Comunità Montana

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Comunità Montana; convoca e presiede la Giunta Esecutiva; sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti; assicura l'attività politico-amministrativa, anche tramite il coordinamento dell'attività degli organi collegiali e dei componenti della Giunta ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti.
2. Il Presidente della Comunità Montana resta in carica fino alla perdita per qualsiasi causa della qualità di componente del Consiglio comunale del Comune di appartenenza ed in ogni caso non oltre cinque anni dalla nomina
3. Il Presidente della Comunità Montana cessa dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio generale di motivata mozione di sfiducia da esprimersi con le forme e le modalità previste dal presente statuto.
3. Nell'esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Presidente della Comunità Montana, in particolare:
 - a. rappresenta la Comunità Montana in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali;

- b. firma le deliberazioni della Giunta Esecutiva;
 - c. determina l'ordine del giorno del Consiglio generale ed unitamente al Presidente del Consiglio il calendario dei lavori;
 - d. impartisce ai componenti della Giunta Esecutiva direttive politiche ed amministrative in merito agli indirizzi impartiti dal Consiglio ed in attuazione delle leggi nazionali e regionali;
 - e. coordina e stimola l'attività dei singoli componenti della Giunta;
 - f. svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'Ente, anche sulla base di indicazioni della Giunta;
 - g. adotta tutti gli atti necessari affinché il Segretario ed i Responsabili di posizione organizzativa, in relazione alla loro competenza, garantiscano il coordinamento ed il regolare funzionamento delle aree, dei servizi e delle unità organizzative - uffici;
 - h. promuove indagini e verifiche sull'attività dei responsabili di area, servizio e di ufficio;
 - i. promuove ed assume iniziative volte ad assicurare che aziende, enti, istituzioni della Comunità Montana, nonché consorzi e società di cui essa fa parte, svolgano la rispettiva attività secondo gli indirizzi fissati dagli organi della Comunità;
 - j. può ricevere le interrogazioni, le interpellanze, le istanze, le proposte e le petizioni da sottoporre al Consiglio;
 - k. indice i referendum;
 - l. stipula gli accordi di programma, fermo restando la competenza degli altri organi ad intervenire al riguardo;
 - m. può nominare con decreto i responsabili delle posizioni organizzative e attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, secondo i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e dai c.c.n.l.;
 - n. può nominare, con decreto, il direttore generale e ne stabilisce la relativa indennità;
 - o. in caso di urgenza, può convocare e presiedere il Consiglio generale.
4. In caso di eventi calamitosi, il Presidente della Comunità Montana impegna tutte le risorse umane e strumentali di cui dispone a favore dei comuni colpiti.

Art.32

Indennità agli Amministratori

1. La indennità di carica e di funzione per il Presidente della Comunità Montana, per gli Assessori e per i Consiglieri è stabilita e determinata dalle leggi nazionali e regionali.

TITOLO IV

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

DELLA COMUNITA' MONTANA

Art.33

Organizzazione strutturale

1. La struttura organizzativa dell'Ente si articola in relazione alle esigenze funzionali e gestionali derivanti dall'espletamento dell'attività istituzionale.
2. L'organizzazione della Comunità Montana è basata sulla integrazione interdisciplinare, in modo da assicurare:
 - a. il coordinamento organico e permanente tra le aree, i settori, i servizi, gli uffici e le unità organizzative;
 - b. il collegamento tra programmazione e intervento;
 - c. lo sviluppo della professionalità dei singoli lavoratori, attraverso il lavoro di gruppo e la democrazia organizzativa, la progettazione dei compiti, la mobilità, l'integrazione disciplinare dei singoli apporti, la flessibilità della struttura;
 - d. ove istituito, il controllo interno della gestione.
3. Al fine di assicurare l'economicità e la funzionalità della gestione, la Comunità Montana può promuovere e favorire la costituzione di strutture organizzative di natura tecnica, amministrativa e di supporto con i Comuni membri, la Provincia di Salerno, la Regione Campania, le A.S.L. di Salerno e Napoli ecc., avvalendosi delle forme associate e di cooperazione previste dal D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. e dal presente Statuto.
4. L'organizzazione strutturale è disciplinata da apposito Regolamento e si ispira a criteri di autonomia e funzionalità e a principi di efficacia ed efficienza dei servizi erogati da gestire anche con affidamenti all'esterno mediante formule appropriate.

5. L'organizzazione del lavoro avviene a matrice, per funzioni e programmi con l'applicazione della massima flessibilità delle strutture e mobilità orizzontale del personale.
6. Ai fini del perseguimento di uno degli obiettivi fondamentali dell'Ente che è quello della salvaguardia della montagna, è istituito, presso la Comunità Montana, il servizio di vigilanza ecologica, ai sensi delle leggi regionali n.13/83 e n.11/96 e ss.mm.ii., da disciplinare attraverso apposito regolamento.

Art.34

Personale

1. Il personale della Comunità Montana, in conformità alle disposizioni di legge in materia, è disciplinato dallo specifico Regolamento di cui al comma 4 del precedente articolo contemplante, tra l'altro, la dotazione organica.
2. Nello spirito del disposto dell'articolo precedente l'assegnazione del personale deve perseguire l'esaltazione della professionalità individuale attraverso la formazione e l'aggiornamento, ma soprattutto ricercando la funzionalità e l'economicità della gestione e dell'azione amministrativa.
3. La Giunta Esecutiva può, ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità e la necessità, rideterminare la dotazione organica del personale, in base alle esigenze effettive dei servizi da erogare alla collettività e agli enti facenti parte dell'ambito.
4. La verifica periodica dell'impegno lavorativo e della produttività di ogni dipendente è, nel quadro degli accordi collettivi nazionali, condizione per riconoscimenti giuridici ed economici.

Art.35

I Responsabili di posizione organizzativa

1. I Responsabili delle posizioni organizzative hanno la responsabilità piena ed esclusiva della direzione dei Servizi e delle unità organizzative - uffici.
2. I diritti, doveri e i compiti dei responsabili delle posizioni organizzative sono disciplinati da un apposito regolamento di organizzazione, dal decreto legislativo n.267/00 e ss.mm.ii., dal d.lgs 165/2001, dal presente Statuto, dai Regolamenti interni e dai c.c.n.l. del comparto regioni ed Enti locali.
3. In particolare ai Responsabili delle posizioni organizzative spetta:
 - a) la gestione amministrativa degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione degli obiettivi determinati ed impartiti dagli Organi politici con i previsti strumenti di programmazione;
 - b) l'organizzazione delle risorse umane, materiali e finanziarie disponibili secondo criteri che realizzino le più idonee scelte operative;
 - c) l'adozione, nell'ambito delle materie disciplinate dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti, degli atti di gestione a rilevanza esterna.
4. Inoltre, in relazione agli obiettivi dell'Ente, i Responsabili delle posizioni organizzative:
 - a) sono direttamente ed esclusivamente responsabili della correttezza dell'azione amministrativa, della efficienza, efficacia e produttività della gestione;
 - b) esprimono i pareri di regolarità tecnica e contabile sulle proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta e al Consiglio generale.

Art.36

Il Segretario Generale - Dirigente

1. La Comunità Montana ha un Segretario Generale titolare, dirigente, che esercita le competenze attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto, dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi e quelle conferitegli dal Presidente dell'Ente. E' responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di Giunta Esecutiva e del Consiglio Generale, unitamente ai dirigenti o funzionari preposti.
2. Il Segretario svolge compiti di assistenza giuridico -amministrativa nei confronti degli organi politico-amministrativi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. Partecipa in tale veste, alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne dirige l'attività di assistenza e verbalizzazione.
3. Svolge le funzioni di cui all'art. 97, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.

Art. 37

Reggenze e supplenze

Qualora si verifichi la vacanza o l'assenza temporanea del Segretario Generale titolare, il Presidente, con proprio provvedimento, procede alla nomina del supplente o del reggente.

1. Le supplenze o reggenze possono essere attribuite a Segretari di ruolo in servizio presso le Comunità Montane o i Comuni.

Art.38

Conferenza dei Responsabili

1. La Conferenza dei responsabili di posizione organizzativa ha lo scopo di garantire il costante coordinamento delle attività dell'Ente.
2. La convocazione, le deliberazioni delle sedute, loro pubblicità e quant'altro necessario sono prerogativa del Segretario Generale.

Art. 39

Collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità

1. Per il conseguimento di specifici obiettivi, determinati e deliberati, previsti nei programmi amministrativi, è possibile il ricorso straordinario a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge.
2. Le collaborazioni devono essere improntate a criteri di economicità.
3. La durata non potrà comunque superare il raggiungimento dell'obiettivo.

TITOLO V

IL PRINCIPIO DELLA COOPERAZIONE

Art.40

Convenzioni

1. Per lo svolgimento di determinate funzioni, servizi e attività la Comunità Montana può disporre apposite convenzioni con la Regione, la Provincia, i Comuni, le A.S.L., gli Enti parco ed altri Enti sia di diritto pubblico sia di diritto privato, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 267/00 e ss.mm.ii.
2. La convenzione deriva da un accordo tra le parti che, assumendo la forma scritta, determina fini, tempi, modi, soggetti, procedure e finanziamenti per la propria realizzazione.
3. La convenzione, definita anche mediante opportune conferenze di servizio tra le parti interessate, è sottoposta all'approvazione del Consiglio.
4. Tali convenzioni possono prevedere l'apertura di uffici e/o sportelli decentrati, con il relativo trasferimento di personale e attrezzature, presso sedi della Regione, della Provincia, dei Comuni, delle A.S.L., degli Enti parco ed di altri Enti sia di diritto pubblico sia di diritto privato per esigenze di servizio e per una maggiore funzionalità, economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa della Comunità Montana.

Art.41

Accordi di programma

1. Per l'attuazione dei programmi annuali operativi la Comunità Montana ricerca ogni possibile collaborazione con gli altri Enti operanti sul territorio di competenza, anche attraverso lo strumento degli accordi di programma di cui all'art. 34 del d.lgs 267/00 e ss.mm.ii.

Art. 42

La gestione associata dei servizi

1. La Comunità Montana promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi con i Comuni dell'ambito e con quelli per cui esercita le funzioni ad essa delegate dalla legislazione regionale. L'attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nelle forme e con le modalità previste dal D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii. e da leggi regionali specifiche.
2. La Comunità Montana valuterà la convenienza ad esercitare ogni funzione e gestire ogni servizio ad essa delegato dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione.

Art.43

Servizi pubblici locali

1. La Comunità Montana per la gestione dei servizi di rilevanza economica si avvale delle prescrizioni di cui all'art.112 del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii.
2. La Comunità Montana per la gestione dei servizi privi di rilevanza economica si avvale delle prescrizioni di cui all'art.113 bis del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii..

Art.44

Costituzione e partecipazione ad Enti, Istituzioni e Società

1. La deliberazione del Consiglio della Comunità Montana che autorizza l'istituzione o la partecipazione ad Enti, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli Enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

Art.45

Servizi in economia o in concessione a terzi

1. L'attuazione delle finalità e delle funzioni della Comunità Montana può avvenire oltre che nelle forme indicate dagli articoli precedenti anche mediante:
 - a. gestione in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una Istituzione o una Azienda;
 - b. concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale.

TITOLO VI

TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEI CITTADINI

Art.46

Partecipazione

1. L'azione amministrativa della Comunità Montana è tesa a favorire la più ampia partecipazione della collettività. Assicura il buon andamento, la trasparenza e l'imparzialità in conformità al regolamento in materia dei termini, del responsabile del procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti e agli atti.

Art.47

Informazione

1. La Comunità Montana può informare con ogni mezzo ritenuto utile, avvalendosi anche di strumenti multimediali, la collettività circa le proprie attività, con particolare riguardo agli atti programmatici e generali.
2. La Comunità Montana, nel rispetto del segreto d'ufficio, mette a disposizione di chiunque ne faccia richiesta le informazioni di cui dispone relativamente alla popolazione, al territorio all'organizzazione e alle attività esercitate.
3. Per quanto disposto ai precedenti commi si osservano comunque le disposizioni del regolamento in materia di termini, di Responsabile del procedimento e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art.48

Accesso agli atti

1. Tutti gli atti della Comunità Montana sono pubblici ad eccezione di quelli per i quali disposizioni normative e provvedimenti adottati in conformità ad esse vietano o consentono il differimento della divulgazione.
2. Il diritto di accesso è disciplinato da un apposito Regolamento.
3. Il diritto di accesso ricomprende, di norma, la facoltà di prendere in visione il documento e ottenerne copia.
4. L'esercizio dell'accesso deve essere disciplinato dal Regolamento in modo che risultino temperati gli interessi del richiedente con le esigenze della funzionalità amministrativa.

Art.49

Rapporti economici con i privati

1. La Comunità Montana stabilisce i criteri per l'erogazione dei contributi, sussidi e, in genere, benefici economici ad Enti e privati; può scegliere i propri contraenti anche nell'ambito di albi appositamente costituiti.

Art. 50

Favorire l'associazionismo

1. La Comunità Montana favorisce l'attività delle Associazioni, dei Comitati o degli Enti esponenziali operanti sul proprio territorio, sostiene e valorizza le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento con particolare riguardo a quelle che perseguono, senza scopo di lucro, finalità scientifiche, culturali, religiose, di promozione sociale e civile di salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio artistico e culturale, di assistenza, sportive, del tempo libero, in quanto strumento di formazione dei cittadini.
2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'Ente attraverso la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento ed alla soluzione dei problemi amministrativi; possono essere attivate forme di consultazione per l'esame dei problemi specifici.
3. La Comunità Montana potrà inoltre intervenire con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al primo comma, predeterminandone modi e forme in un apposito Regolamento, sempre nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Art. 51

Le consulte

1. La Comunità Montana può istituire consulte relative ai settori di particolare importanza per la propria azione. L'istituzione è deliberata dal Consiglio.
2. Alle consulte partecipano gli Assessori delegati per la materia, tutti i Consiglieri interessati e gli organismi operanti nel settore che ne facciano richiesta
3. Le consulte esprimono pareri e formulano proposte sugli indirizzi politico-amministrativi.
4. L'istituzione, la composizione, il funzionamento e il rapporto delle consulte con la Comunità Montana possono essere disciplinati da un apposito Regolamento, che può anche prevedere casi in cui il parere preventivo delle consulte deve essere obbligatoriamente acquisito dagli organi della Comunità Montana per l'adozione di atti.
5. Per l'espletamento delle attività delle consulte non è previsto nessun onere a carico del bilancio finanziario della Comunità montana.

Art.52

Adesione ad Enti e Associazioni

1. La Comunità Montana aderisce all'Unione Nazionale Comuni Comunità ed Enti Montani.
2. Essa può, altresì, aderire ad altri Enti, Organismi ed Associazioni che curano interessi attinenti ai suoi fini istituzionali.

Art.53

Forme di consultazione della popolazione

1. Nelle materie di esclusiva competenza della Comunità Montana ed al fine di consentire la migliore impostazione delle iniziative, si possono avviare forme diverse di consultazione popolare.
2. Le osservazioni, i suggerimenti e le proposte che dovessero pervenire da parte dei cittadini, singoli o associati, formeranno oggetto di attenzione da parte della Comunità Montana.

Art.54

Procedura per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare all'Amministrazione istanze, petizioni e proposte intese a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi locali.
2. Le richieste dovranno essere presentate per iscritto ed in duplice copia alla segreteria della Comunità Montana, che provvederà ad inoltrarle al Presidente. Il Presidente della Comunità Montana affiderà le istanze, le petizioni e le proposte alle strutture della Comunità, competenti per materia che, potendosi avvalere degli uffici e di eventuali contributi esterni, dovranno esprimere apposito parere.

Art. 55

Referendum consultivo

1. Il Referendum consultivo può essere effettuato su temi di esclusiva competenza della Comunità Montana e di rilevante interesse sociale.
2. Hanno diritto di votare tutti i cittadini elettori dei Comuni appartenenti alla Comunità Montana.
3. Non è ammesso il Referendum consultivo in materia di tributi, bilanci, conti consuntivi, mutui, nomine dei rappresentanti della Comunità Montana presso Enti, Aziende e su proposte che siano già state sottoposte a Referendum nell'ultimo triennio.
4. Il Referendum consultivo è indetto dal Presidente della Comunità Montana su richiesta da parte di almeno un decimo degli elettori appartenenti alla Comunità Montana, e comunque, quando lo stesso riguardi parte del comprensorio, da un decimo dagli elettori di almeno quattro Comuni dell'ambito interessati alla consultazione.
5. L'ammissibilità del Referendum è accertata da una Commissione composta da esperti nominati dal Consiglio generale della Comunità Montana.
6. Il quesito sottoposto a Referendum consultivo è dichiarato accolto se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se viene raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
7. Entro novanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del Referendum il Consiglio e la Giunta devono deliberare in relazione alla rispettiva competenza sulla proposta sottoposta a Referendum.

TITOLO VII

IL DIFENSORE CIVICO

Art.56

Il Difensore Civico

1. La Comunità Montana può promuovere un accordo tra i Comuni membri per la costituzione di un Ufficio del Difensore Civico a livello di Comunità Montana al quale affidare anche la tutela dei cittadini nei confronti della propria attività.
2. Apposito Regolamento stabilirà le modalità di elezione, i poteri, l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Difensore Civico.

TITOLO VIII

STRUMENTI E PROGRAMMAZIONE

Art. 57

Conferenza programmatica

1. Almeno una volta all'anno in data utile per la predisposizione ed elaborazione degli strumenti di programmazione collegati con l'approvazione del bilancio annuale e pluriennale, il Presidente della Comunità Montana convoca l'assise della Conferenza programmatica.
2. La Conferenza programmatica è composta dai Sindaci, o loro delegati e dalle rappresentanze sociali e culturali del territorio dell'ente comunitario.

Art. 58

Attività di programmazione

1. La Comunità Montana, per il raggiungimento delle proprie finalità, adotta, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione e dei documenti di programmazione finanziaria il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed il programma annuale operativo di attuazione.

Art. 59

Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico è lo strumento unitario di programmazione dell'attività della Comunità Montana. Esso è approvato, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, di cui ne costituisce un allegato obbligatorio, dal Consiglio generale su proposta della giunta.
2. La Giunta predispone il piano tenendo conto delle previsioni e degli strumenti urbanistici vigenti.
3. Il piano, che ha durata minima triennale, ricomprende tutte le opere e gli interventi che la Comunità intende realizzare nell'esercizio dei compiti istituzionali, delle funzioni attribuite e di quelle delegate, nonché gli interventi speciali che la Comunità intende realizzare in base a leggi statali, regionali o a normative comunitarie.
4. Per l'attuazione del piano la Comunità Montana può promuovere la stipula, con le amministrazioni interessate, di accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267/2000.

Art. 60

Il programma annuale operativo di attuazione

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico si realizza attraverso il programma annuale operativo di attuazione. Esso è approvato, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, di cui ne costituisce un allegato obbligatorio, dal consiglio generale su proposta della giunta.
2. Il programma aggiorna, anno per anno, il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e contiene, oltre all'elenco degli interventi e delle opere che la comunità intende realizzare nell'esercizio di riferimento, anche l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati in bilancio dalla comunità montana ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello stato, della regione o di altri enti pubblici, già stanziati in bilancio.
3. Ai fini dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, il programma contiene l'elenco dei servizi che si intende attivare nell'esercizio finanziario, le dotazioni patrimoniali e di personale, i rapporti finanziari con i comuni partecipanti, gli obblighi e le garanzie ed il relativo piano di gestione.

TITOLO IX

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 61

I finanziamenti

1. Le fonti di finanziamento della Comunità Montana sono costituite da:
 - a. I trasferimenti erariali del Ministero dell'Interno (contributo ordinario per spese di gestione, contributo consolidato, contributo sviluppo investimenti, altri contributi speciali);
 - b. le risorse del Fondo Nazionale per la Montagna di cui alle Leggi nazionali 97/94 e regionale n. 17 del 04 novembre 1998;
 - c. i fondi previsti dalle leggi regionali;

- d. i finanziamenti provenienti dall' Unione Europea;
- e. i finanziamenti provenienti da Comuni, Province e Regioni per l'esercizio di funzioni da questi delegate;
- f. i contributi volontari dei Comuni membri.

Art.62

Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'ordinamento finanziario e contabile della Comunità Montana si informa alle disposizioni di legge vigenti in materia.
2. Il bilancio di previsione per l'anno successivo va deliberato entro il 31 dicembre di ciascun anno salvo diverso termine stabilito dalla legge.
3. Nella redazione e predisposizione dello stesso, vanno osservati i principi dell'annualità, dell'universalità, della legalità, della veridicità e del pareggio economico e finanziario.
4. Il bilancio e i suoi allegati devono altresì conformarsi al principio della chiarezza e della specificazione.
5. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario.
6. In materia di ordinamento contabile si applicano le disposizioni contenute nella parte II del decreto legislativo n.267/00 e ss.mm.ii.

Art. 63

Servizio di Tesoreria

1. La Comunità Montana si avvale di un tesoriere per la gestione finanziaria.
2. L'affidamento del servizio di tesoreria e la disciplina dello stesso servizio sono determinati dalle Leggi e dal Regolamento di Contabilità dell'Ente.
3. Il servizio di tesoreria può essere disciplinato da apposito Regolamento.

Art. 64

Revisione economico finanziaria

1. Il Consiglio generale elegge a maggioranza assoluta dei membri assegnati il Revisore dei conti.
2. Il Revisore dei conti viene scelto tra gli iscritti al registro dei Revisori contabili, all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
3. Al Revisore dei conti spetta il compenso stabilito dalle disposizioni del comma 5° dell'art.241 del D.Lgs.n.267/00 e ss.mm.ii..

Art. 65

Forme di controllo economico interno della gestione

1. La Comunità Montana può istituire forme di controllo interno della gestione da disciplinare con un apposito Regolamento.

Art. 66

Inventario

1. La Comunità Montana redige un inventario dei beni mobili ed immobili in conformità alle norme in materia vigenti ed al regolamento di contabilità dell'Ente.
2. Il Responsabile del servizio finanziario, avvalendosi della collaborazione degli uffici comunitari, cura la corretta tenuta contabile dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni, della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.

Art. 67

Norme transitorie e finali

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle Leggi nazionali e regionali vigenti in materia, ai Regolamenti approvati dagli organi dell'Ente e per quanto compatibile alle norme del decreto legislativo n.267/00 e ss.mmm.ii. e al decreto legislativo n.165/01 e ss.mm.ii.
2. Fino alla prima elezione del Presidente del Consiglio, le competenze del Presidente del Consiglio sono attribuite al Presidente della Comunità Montana

ART.68

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entrerà in vigore decorsi 30 giorni consecutivi dall'affissione all'Albo Pretorio della Comunità Montana.